



**COMUNE DI VIGOLO**  
Provincia di Bergamo  
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);  
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO  
COMUNALE  
N. 3  
DEL 12.05.2021**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio alle ore        nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi invitati a seduta in seconda convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gori Gabriele	Presente	9. Agnellini Angelo	Presente
2. Vitali Mario	Presente	10. Cadei Domenico	Assente
3. Giambattista Bettoni	Presente	11. Bettoni Walter	Assente
4. Martinelli Gabriele	Presente		
5. Colosio Grazia	Presente		
6. Pezzotti Stefano	Presente		
7. Marzia Bettoni	Presente		
8. Bettoni Claudio	Presente		

Totale presenti: 9

Totale assenti : 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto. Dopo di che,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è differito al 31 gennaio 2021;
- il Ministro dell'Interno con decreto del 13 gennaio 2021 (GU n. 13 del 18 gennaio 2021) ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- il D.L. 22 marzo 2021, n.41, (GU n. 70 del 22 marzo 2021) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;
- l'art. 3 del D.L. n. 56 del 20 aprile 2021 (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO, altresì, che ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/06/2020 di approvazione del regolamento che disciplina la “nuova” IMU;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/06/2020 di approvazione delle aliquote nuova IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2020”;

VISTE le seguenti aliquote della “nuova” IMU approvate per l’anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	<b>0,00%</b>	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	<b>0,50%</b>	Applicazione dell’aliquota base “nuova” IMU
Fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>	Applicazione dell’aliquota base “nuova” IMU
Beni merce	<b>0,25%</b>	Applicazione dell’aliquota massima “nuova” IMU
Terreni agricoli	<b>0,00%</b>	Tipologia ESENTE per “comune montano”
Fabbricati gruppo "D"	<b>1,02%</b>	Applicazione dell’aliquota IMU vigente nell’anno 2019
Altri immobili	<b>1,02%</b>	Applicazione dell’aliquota IMU vigente nell’anno 2019

TENUTO CONTO che il comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno assoggettati all’imposta fino al 2021;

RICHIAMATE le seguenti novità in materia “nuova” IMU introdotte dalla Legge di Bilancio 2021:

1. comma 48 dell’articolo 1 della Legge n.178/2020:

*“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*

2. comma 599 dell’articolo 1 della Legge n.178/2020:

*“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

*d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”*

VISTE le indicazioni operative pubblicate in data 23.03.2021 sul portale del MEF – Dipartimento delle Finanze - di oggetto “Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021”, le quali in ordine all’Imposta municipale propria (IMU) dispongono quanto segue:

*“Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.*

*Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e **non il prospetto delle aliquote** previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).”*

TENUTO CONTO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%;

RITENUTO di confermare e quindi di determinare per l’anno 2021 le aliquote della “nuova” IMU già approvate per l’anno 2020;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali

funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

All'esito della seguente votazione, espressa per appello nominale:

presenti: 9

astenuti: 0

votanti: 9

favorevoli: 9

contrari: 0

### DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare e quindi di determinare per l'anno 2021 le aliquote della "nuova" IMU già approvate per l'anno 2020, come meglio espresso nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	0,50%	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020
Beni merce	0,25%	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,02%	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020
Altri immobili	1,02%	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020

- 3) Di prendere atto che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 4) Di dare atto del comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono assoggettati all'imposta fino al 2021;
- 5) Di prendere atto delle seguenti novità in materia "nuova" IMU introdotte dalla Legge di Bilancio 2021:
  1. comma 48 dell'articolo 1 della Legge n.178/2020:  
*"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti*

*nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*

2. comma 599 dell'articolo 1 della Legge n.178/2020:

*“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

*d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”*

6) Di prendere atto infine delle indicazioni operative pubblicate in data 23.03.2021 sul portale del MEF – Dipartimento delle Finanze - di oggetto “Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021”, le quali in ordine all'Imposta municipale propria (IMU) dispongono quanto segue:

*“Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.*

*Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).”*

7) Di trasmettere la presente deliberazione, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021, conferendo efficacia alla medesima;

8) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: **“APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2021”** e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

9) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l'attuazione del presente provvedimento;

- 10) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Gianpietro Maffi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

All'esito della seguente votazione, espressa per appello nominale:

presenti: 9

astenuti: 0

votanti: 9

favorevoli: 9

contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

## **P A R E R E   P R E V E N T I V O**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione:

**REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Gianpietro Maffi

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Serena Saltelli

### **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 21.05.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.vigolo.bg.it](http://www.comune.vigolo.bg.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Serena Saltelli

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

- ( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ( ) diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 21.05.2021

Il Segretario Comunale  
dr.ssa Serena Saltelli